Norme per la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 98/58/CE, decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001

Protezione degli animali durante il trasporto

Direttiva 95/29/CE, decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali

Direttiva 96/22/CE, decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0251/Pres.

Legge regionale 42/1996 articoli 1 e 4 - Approvazione modifica all'articolo 4 delle norme di tutela dei valori naturali del biotopo «Risorgive di Zarnicco».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23 giugno 1998, con il quale è stato istituito il biotopo «Risorgive di Zarnicco» e sono state emanate le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati:

VISTO in particolare l'articolo 4 delle norme di tutela sopra citate, che vieta il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali frutteti, vigneti o pioppeti;

ATTESA la necessità di modificare il sopracitato articolo onde consentire la riconversione di esistenti seminativi verso colture legnose ad indirizzo biologico;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, con parere n. 4 di data 22 marzo 2001, ha approvato all'unanimità la proposta di modifica all'articolo 4 delle norme emanate col citato decreto a tutela dei valori naturali del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2124 del 27 giugno 2001;

DECRETA

- E' approvata la modifica all'articolo 4 delle norme di tutela emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23 giugno 1998, istitutivo del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco», nel nuovo testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
- Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 35

Nuovo testo dell'articolo 4 delle Norme di tutela del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco»

«Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del Biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è ammesso il nuovo impianto di colture specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie è altresì consentito l'impianto e la conduzione di colture legnose specializzate quali frutteti e vigneti, purchè gestite secondo i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo è consentito esclusivamente l'uso di pali tutori in legno. E sempre ammesso il ripristino delle preesistenti colture agrarie secondo i metodi dell'agricoltura biologica certificata.»

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0252/Pres.

Regolamento per la gestione delle spese di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001 di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 26 febbraio 2001, n. 4, che all'articolo 8, comma 52, autorizza le Direzioni regionali, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi